



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. **258/2023 sub 5:**

Il Giudice dott. Paola Salmaso,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/10/2025,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

██████████ ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa da questo giudice in data 9.06.2025 con la quale è stata delegata la vendita del lotto 11 ed è stata ritenuta infondata l'eccezione di difetto di jus postulandi in capo ai difensori del creditore procedente ██████████ sollevata dall'odierno opponente.

L'opponente ha censurato la predetta ordinanza evidenziando che la procura alle liti è stata conferita ai predetti difensori da ██████████

██████████ Segnatamente, ha allegato che ██████████ hanno eseguito le notifiche del precetto e del pignoramento ██████████

██████████ nonostante la procura alle liti fosse stata loro rilasciata da ██████████

██████████ Ha aggiunto che non può ritenersi, come sostenuto nell'ordinanza impugnata, che la dicitura contenuta nella procura alle liti ██████████ costituisca un mero errore materiale atteso che altri atti esecutivi, tra cui l'atto di iscrizione a ruolo, la rinuncia parziale all'esecuzione e la trascrizione del pignoramento sono stati compiuti per conto di ██████████

Sulla scorta delle illustrate premesse ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, che sia dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva. con condanna [REDACTED] [REDACTED] solidalmente tra loro a risarcire il danno subito dall'esecutato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Con ordinanza del 7.07.2025 sono state sospese *inaudita altera parte* le operazioni di vendita ed è stato instaurato il contraddittorio.

Si è costituita l'opposta [REDACTED] [REDACTED] la quale ha contestato le censure avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione richiamandosi anche all'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Verona in data 12.9.2025.

Come evidenziato nell'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Verona in data 23.07.2024: *“nell'ipotesi in cui ci si avvalga di un rappresentante processuale per un'iniziativa giudiziale, la procura alle liti necessaria per attribuire il necessario potere di rappresentanza tecnica al difensore nominato, deve essere rilasciata dal rappresentante processuale stesso e, quindi, nel caso di specie da [REDACTED] [REDACTED]*

Nella presente procedura esecutiva, con l'ordinanza impugnata è stato affermato che la procura alle liti ai difensori è stata correttamente rilasciata dal rappresentante processuale [REDACTED]

Invero, dagli atti emerge che la procura speciale a rogito Dott. Dario Restuccia, Notaio in Milano, d.d. 8 marzo 2022, Rep. n. 8698 Racc. n. 5041, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la quale ha conferito la procura alle liti agli odierni difensori (v. doc. 3 allegato all'istanza di vendita e procura alle liti in calce all'atto di precetto). La circostanza che la sottoscrizione di [REDACTED] nella

procura alle liti sia in calce alla dicitura [REDACTED] appare frutto di un mero errore materiale in quanto dalla procura notarile in atti emerge che la stessa [REDACTED]

Tali conclusioni sono state confermate in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 9.06.2025 (nel subprocedimento di opposizione R.G. 258/2023 sub. 3) laddove il Collegio, sulla medesima eccezione sollevata dal [REDACTED] ha così statuito: “la procura alle liti è stata conferita agli [REDACTED]

Nel testo del mandato alle liti, quale fonte dei poteri rappresentativi della [REDACTED] viene indicata “la procura conferita [REDACTED] [REDACTED] con atto a rogito Notaio dott. Dario Restuccia di Milano del 8.3.2022 rep.n. 8698 racc n. 5041, registrata a Milano in data 16.3.2022 al n. 26279 serie 1T”.

Ebbene, esaminando tale atto – evidentemente non disponibile o non considerato e valutato nelle precedenti occasioni (indicate nel reclamo) in cui il GE o il Tribunale si sono occupati della procura di cui si discute – emerge *per tabulas* che [REDACTED] [REDACTED] e che con l'atto notarile del 8.3.2022 la [REDACTED] era stata nominata procuratrice speciale (insieme ad altri soggetti) proprio [REDACTED]

D'altra parte, anche nel testo del mandato alle liti di cui si discute è specificato che “[REDACTED] [REDACTED]” sicché anche in tale atto, a ben vedere, [REDACTED]

L'unico punto in cui, apparentemente, la [REDACTED] [REDACTED] è situato nella parte finale del mandato alle liti, subito sopra la firma della procuratrice.

E tuttavia, per quanto sopra osservato (e facendo definitiva chiarezza sul punto) ed in adesione alla conclusione del GE sul punto nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi che, poiché la [REDAZIONE] [REDAZIONE] l'indicazione di tale ultima società (invece che di [REDAZIONE] in calce alla procura, prima della firma del soggetto che ha conferito il mandato alle liti, sia frutto di semplice errore materiale nella redazione del documento.

Pertanto, deve ritenersi che la procura agli [REDAZIONE] [REDAZIONE] sicché non difetta lo ius postulandi in capo ai predetti difensori ed anche il motivo di opposizione in esame risulta infondato nel merito (e, in base al principio della decisione secondo la ragione più liquida, non è necessario accertare se, ancor prima, [REDAZIONE] difetti di interesse a formulare l'eccezione in esame, come pure sostenuto dal GE e dalla reclamata)" (v. ordinanza emessa dal Tribunale di Verona in data 12.09.2025 in atti).

Si evidenzia, inoltre, come riconosciuto anche dall'opponente, che, correttamente, la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento sono state effettuate dagli [REDAZIONE]

Analogamente l'istanza di vendita è stata formulata da [REDAZIONE] [REDAZIONE] e la rinuncia parziale agli atti della procedura del 17.11.2023 è stata posta in essere sempre [REDAZIONE] Occorre rilevare che nella suddetta rinuncia compare, tuttavia, nuovamente l'errore materiale commesso dall'opposta nella parte finale del mandato alle liti. Invero, la sottoscrizione della [REDAZIONE] [REDAZIONE]

Alla luce di quanto sopra esposto e del fatto che nel preambolo del suddetto atto di rinuncia è scritto:

Si comunichi anche al Professionista Delegato.

Verona, 14 novembre 2025

Il Giudice dell'Esecuzione

Paola Salmaso